

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1280)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1985

Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Procura generale presso la Corte di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 novembre 1971, n. 1050, che sostituisce l'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, nel disciplinare le applicazioni alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la Corte, stabilisce le funzioni e i compiti attribuibili ai magistrati di appello applicati ai due uffici, nonché le attribuzioni dei magistrati di tribunale applicati alla Corte di cassazione (stabilendo che questi ultimi « sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo »), ma non indica i compiti dei magistrati di tribunale applicati alla Procura generale.

Esiste, cioè, un vuoto normativo, che di fatto viene colmato incaricando i magistrati di tribunale applicati alla Procura generale di redigere requisitorie scritte nelle materie più varie e spesso molto delicate (dalla libertà personale alle misure di sicurezza e di prevenzione, dai cumuli di pene agli incidenti di esecuzione, dalle questioni di inam-

missibilità ai regolamenti di giurisdizione e di competenza); tali requisitorie vengono poi sottoscritte dai magistrati di appello. Tutto questo determina una situazione frustrante e demotivante per coloro che sono applicati come magistrati di tribunale e che spesso hanno già conseguito la qualifica di magistrato di appello (senza le relative funzioni); essi, infatti, svolgono la medesima attività di altri componenti l'ufficio, ma non ne assumono la responsabilità ed agiscono in condizioni sostanzialmente non paritetiche. Può anche accadere, come ulteriore effetto di quel vuoto normativo, che materie e problemi così complessi restino affidati a magistrati privi della necessaria esperienza, con l'eventualità di un controllo sull'approntamento delle requisitorie soltanto all'atto della firma del magistrato più anziano.

Nè è possibile, secondo l'attuale struttura e l'organizzazione dell'ufficio di Procura generale presso la Corte di cassazione, individuare specifici compiti per i magistrati di tribunale, in parallelo a quelli dell'ufficio

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del massimario e del ruolo cui sono destinati a prestare servizio i magistrati di tribunale applicati alla Corte di cassazione.

Sono questi i motivi che giustificano il contenuto del disegno di legge. Con esso si propone di sopprimere i dodici posti di magistrato di tribunale in applicazione alla Procura generale e di aumentare di altrettante unità i posti di magistrato di appello.

Con apposita disposizione (di natura transitoria) si prevede che gli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano già conseguito la qualifica di magistrato di appello alla data di entrata in vigore della modifica che qui si propone, vi restino come magistrati di appello.

Il disegno di legge non comporta onere di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, è sostituito dal seguente:

« Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla Procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità ».

## Art. 2.

I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla Procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.